

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 2701/94 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1994

che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1430/94 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando che gli allegati di detto regolamento sono stati già più volte modificati successivamente all'adozione del medesimo; che i testi di modifica, a motivo del loro numero, della loro complessità e del fatto di essere pubblicati in diverse *Gazzette ufficiali delle Comunità europee*, sono di difficile consultazione e mancano quindi della chiarezza indispensabile ad ogni normativa; che è d'uopo pertanto procedere alla loro codificazione; che è opportuno giovare dell'occasione per precisare o rettificare la denominazione o la designazione chimica di taluni composti e per correggere alcuni errori materiali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive sull'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1994.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 6.